



DELIBERA N. 75 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. ██████████ avverso il provvedimento sanzionatorio di decadenza dallo stato di disoccupazione e dall’indennità NASpI emanato dal CpI di ████████ - approvato con DD n. █████ del 22/10/2019 - per mancata presentazione alle convocazioni, stabilite nel CpI nella unica nota prot. n. █████ del 02/09/2019;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione risulta che, a seguito di domanda NASpI presentata dal ricorrente, il CpI di [REDACTED], con nota prot. n. [REDACTED] del 02/09/2019, convoca il Sig. [REDACTED] per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato. In tale unica nota fissa contestualmente le tre date per gli appuntamenti (1°, 2° e 3° convocazione) date che risultano successive alla fine del periodo di percepimento della NASpI da parte del ricorrente (24/08/2019). Il Sig. [REDACTED] non si presenta agli appuntamenti e il CpI emana il provvedimento di decadenza dallo stato di disoccupazione e dall'indennità NASpI.

Il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto, in quanto le convocazioni del CpI sono state fissate in date in cui si era già concluso il periodo di percezione NASpI, terminato in data 24/08/2019.

Il Comitato, a seguito dell'esame della documentazione inerente il ricorso, all'unanimità dei partecipanti, riconosce fondato il ricorso poiché il ricorrente, avendo terminato la percezione della NASpI in data antecedente alla convocazione del CpI, non era più sottoposto al regime di condizionalità previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015. Il provvedimento sanzionatorio, pertanto, è stato emanato dal CpI in assenza dei presupposti e va considerato "*tamquam non esset*".

Il Comitato rileva inoltre come le modalità di convocazione adottate dal CpI siano non conformi al dettato dell'art. 21 comma 7 del d.lgs. n. 150/2015, che prevede la sanzione della decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle ulteriori convocazioni successive alla seconda e non congrue rispetto alla ratio di gradualità delle sanzioni legate alla condizionalità.

il CpI infatti ha inviato al ricorrente, con un'unica nota, la convocazione per tre successive date per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Risulta, altresì, che la sanzione di decadenza dallo stato di disoccupazione sia stata irrogata direttamente dopo la mancata presentazione per la stipula del patto di servizio.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Presidente

Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)

Il Segretario

Dott.ssa Rita De Rinaldis

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

via Fornovo 8 – 00192 – Roma

Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it